

Prot.n. 64778 del 21.12.2016

CONTRATTO DI PROGRAMMA

tra

la **Regione Siciliana**, Assessorato delle Attività Produttive, Part.I.V.A. 80012000826 in persona dell'Assessore regionale alle Attività Produttive Maria Lo Bello

e

il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive Alessandro Ferrara (nel seguito denominato **REGIONE o AMMINISTRAZIONE**) con sede in Palermo Via degli Emiri,45

e

RUSSOTTI GESTIONE HOTELS S.p.A (nel seguito denominato anche **SOGGETTO PROPONENTE ovvero BENEFICIARIA**), con sede in Milano, Via G.Washington n.66 capitale sociale 62.400.000,00 euro , Codice Fiscale 08889570969 ed iscritta alla CCIAA di Milano al n. 2055071, con Unità locale in Giardini Naxos , frazione Recanati s.n., in persona dell'Amministratore Unico Ing. Sebastiano Russotti,

per

la regolamentazione dei rapporti relativi la concessione delle agevolazioni, di cui ai Contratti di Programma Settoriale ai sensi dell'art.6 della Legge regionale 16 dicembre 2008, n.23 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinati dall'Avviso pubblico approvato con D.D.G.n.1655/3 del 13.08.2013 .

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di dicembre in Palermo, via Degli Emiri n.45 nei locali della Regione Siciliana-Assessorato delle Attività produttive-Dipartimento Attività Produttive

PREMESSO

- che con la delibera CIPE n.94 del 3.08.2012 sono state assegnate le somme, pari a 80,00 Meuro per il finanziamento degli Accordi di Programma;

- che con il decreto n. 121 del 3 dicembre 2009, registrato dalla Corte dei conti in data 10 dicembre 2009 , sono stati definiti i criteri generali, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie, attraverso la sottoscrizione di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, 13 maggio 2010 e 17 maggio 2010;

- che con il D.A.n.963/Gab del 26.10.2012 l'Assessore per le Attività Produttive ha autorizzato la preinformazione, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Attività Produttive, schema di decreto che definisce i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni, attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma di cui all'art.60 della Legge regionale 6 agosto 2009 n.9;

- che con il D.A.n.105/Gab del 20.05.2013, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2013 al reg.n1, foglio n.390, l'Assessore per le Attività Produttive ha disciplinato lo strumento del Contratto di Programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali, di cui all'art.6 della Legge regionale 16 dicembre 2008, n.23 e successive modifiche ed integrazioni;

- che con il D.A.n.368 del 02.03.2016, registrato alla Corte dei conti il 8 marzo 2016 al reg.n1, foglio n.48, l'Assessore per le Attività Produttive ha modificato i punti e) ed f) del D.A.n.105/Gab del 20.05.2013 ;

- che con il D.D.G.n.1655/3 del 13.08.2013 e ss.mm.e ii. il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive ha approvato l'avviso pubblico per

la concessione delle agevolazioni di cui ai Contratti di Programma Settoriale ai sensi dell'art.6 della Legge regionale 16 dicembre 2008, n.23 e successive modifiche ed integrazioni;

- che con il D.D.G. n.485/DG del 5.03.2014 il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive ha costituito il Nucleo di Valutazione per l'istruttoria delle domande pervenute per la concessione delle agevolazioni di cui ai Contratti di Programma Settoriale;

- che con il D.D.G.n.1521/3 del 30.06.2014, ai sensi del punto 2b) dell'art.14 dell'avviso approvato con D.D.G..n.1655/3 del 13.08.2013, è stato approvato l'elenco, distinto per tipologia di intervento, delle domande di agevolazioni ammesse alla fase istruttoria successiva;

- che con il D.D.G. n.1811/DG del 28.08.2014, in applicazione del contenuto della circolare del Ministero per la Coesione Territoriale, il Dipartimento Attività Produttive per delineare il percorso amministrativo anche per altre fattispecie incardinate presso lo stesso Dipartimento, ha disposto all'art.1

“ ..in coerenza con l'interpretazione fornita dal Ministero per la Coesione Territoriale per data di concessione dell'aiuto deve intendersi quella di approvazione o di adozione comunque denominata della graduatoria o dell'elenco delle ditte agevolabili.....”;

- che con il D.D.G./DRG .n.2964 del 17.12.2014 è stato specificato che il D.D.G.n.1521/3 si configura, ai sensi del D.D.G. n.1811/DG del 28.08.2014, quale provvedimento rilevante ai fini del rispetto del termine fissato dal 2° comma dell'art.45 del Reg.CE 800/2006, così come modificato dal Reg.CE 1224/2013;

- che la Russotti Finance S.p.A. con la domanda per la concessione di agevo-

lazioni di cui al D.D.G.n.1655/3 del 13.08.2013 e ss.mm.e ii. inviata a mezzo del servizio postale in data 23.09.2013 e acquisita al prot.n.50452 del 25.09.2013 del Dipartimento, ha presentato una proposta progettuale dell'importo complessivo di € 26.798.000,00 di cui € 8.039.000,00 quale contributo in conto impianti e € 18.759.000,00 quale apporto finanziario con altre fondi propri ;

- che con nota prot.n.37314 del 30.06.2014 questo Dipartimento così come previsto dall'art 14 punto 2.b), comma 4, ha comunicato ai proponenti l'esito positivo della selezione;

- che con nota prot.n.70639 del 19/12/2014 il Dipartimento ha chiesto alla Russotti Finance S.p.A. ogni variazione intervenuta successivamente alla presentazione dell'istanza nonché il mantenimento dei requisiti di cui all'Avviso pubblico;

- che con Atto di scissione parziale Rep.n.29294, Raccolta n.13807 del 22.12.2014 in Notaio Carlo Munafò della società Russotti Finance S.p.A si è dato luogo alla costituzione di una nuova società per azioni denominata "Russotti Gestioni Hotels S.p.A" con sede in Milano;

- che con nota prot.n. 64532 del 17.12.2015 il Dipartimento ha chiesto alla Russotti Gestioni Hotels S.p.A la documentazione necessaria all'istruttoria tecnica della proposta progettuale e alla negoziazione;

- che con nota del 3.3.2016 la Russotti Gestioni Hotels S.p.A ha trasmesso quanto richiesto;

- che in ultimo, a seguito della negoziazione la Russotti Gestioni Hotels S.p.A con nota del 24.11.2016 acquisita al Dipartimento con prot.n.60413 del 29.11.2016 ha trasmesso il nuovo cronoprogramma dell'investimento

nonché la delibera dell'assemblea dei soci della Russotti Gestione Hotels

S.p.A. di rettifica e chiarimento all'apporto di risorse finanziarie necessarie

alla realizzazione del “ *Programma di investimenti per l'ammodernamento*

e la riqualificazione tecnologica del Villaggio Turistico Holiday Club, ubi-

cato in Via Jannuzzo di Giardini Naxos” ;

- che alla luce della delibera dell'assemblea del 23.11.2016 il quadro econo-

mico risulta:

Opere Murarie	€ 13.457.338,39
---------------	-----------------

Impianti	€ 5.290.536,46
----------	----------------

Arredi e macchinari	€ 5.007.955,00
---------------------	----------------

Attrezzature , software	€ 3.041.528,83
-------------------------	----------------

TOTALE	€ 26.797.358,68
---------------	------------------------

il quadro finanziario risulta:

- Contributo in c/impianti	€ 8.039.208,00
----------------------------	----------------

- Conferimento soci in c/futuro aumento cap. sociale	€ 8.039.207,00
--	----------------

- Finanziamento soci	€10.718.943,68
----------------------	----------------

TOTALE	€26.797.358,68
---------------	-----------------------

il cronoprogramma dei lavori risulta:

FABBISOGNI	2017	2018	2019	2020	TOTALE
Opere Murarie	5.240.191,00	5.752.003,17	2.465.144,22	0	13.457.338,39
Impianti	0	3.174.321,88	2.116.214,58	0	5.290.536,46
Arredi e Macchinari			5.007.955,00		5.007.955,00
Attrezzature Software			837.000,00	2.204.528,83	3.041.528,83
TOTALE Fabbisogni	5.240.191,00	8.926.325,05	10.426.313,80	2.204.528,83	26.797.358,68

e che in riferimento ai mezzi finanziari di copertura tratto dal cronoprogram-

ma risulta:

FONTI DI COPERTURA	2017	2018	2019	2020	TOTALE
Contributo c/impianti	4.019.604,00	0	0	4.019.604,00	8.039.208,00
Conf. Soci aum.capit.	3.600.000,00	4.200.000,00	237.207,00	0	8.039.207,00
Finanziam. Soci	0	10.718.943,68		0	10.718.943,6T -
TOTALE	7.619.604,00	14.918.943,68	239.207,00	4.019.604,00	26.797.358,68

- che con il D.P. n. 472/AREA1/S.G del 4.11.2015 sono state conferite le funzioni di Assessore regionale per le Attività Produttive;

- che la normativa e gli atti amministrativi di riferimento, per la realizzazione dei progetti industriali previsti dal presente Contratto di Programma e per l'erogazione delle relative agevolazioni, sono rappresentati da:

- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
- la Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione Europea il 28 novembre 2007 – Aiuto di Stato 324/2007;
- il trattato istitutivo della Comunità europea, ed in particolare gli articoli 87 e 88;
- la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese di cui agli artt. 87 e 88 del trattato CE (“Regolamento generale di esenzione per categoria”), ed in particolare il Regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 07 maggio 1998, il Regolamento (CE) n.800/2008 del 06

agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L214 del 09/08/2008);

- la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto”

e successive modificazioni e integrazioni;

- Tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle norme sopradette.

- che, in conformità con quanto previsto dall'AVVISO, il Dipartimento ha acquisito l'attestazione relativa all'impegno ad apportare mezzi propri;

- che, in conformità con quanto previsto dall'AVVISO e dalla proposta progettuale, il Dipartimento ha acquisito la delibera dell'assemblea ordinaria del 23.11.2016 degli azionisti della Russotti Gestioni Hotels S.p.A con la quale è stato deliberato ” *di apportare risorse finanziarie alla società interamente a cura dei soci per l'importo complessivo di € 18.758.150,68, mediante conferimento in conto futuro aumento capitale sociale per euro 8.039.207,00 e mediante apporto dei soci aggiuntivo fuori capitale di un finanziamento perdurante di € 10.718.943,00, per comprovare l'apporto di capitale proprio e consentire la realizzazione del programma di investimento per l'ammodernamento e la riqualificazione tecnologica dell'Holiday Club di Giardini Naxos, presentato ai sensi del D.D.G.n.1655/3 del 13 agosto 2013 Contratti di Programma Settoriale, in caso di provvisoria concessione di un contributo in conto capitale di € 8.039.208,00 da parte dell'Assessorato Attività Produttive – Dipartimento Attività Produttive*”

- che, in conformità con quanto previsto dall'AVVISO, il Dipartimento ha acquisito la progettazione tecnica definitiva con le relative autorizzazioni

rilasciate dagli organi competenti necessari alla realizzazione dell'iniziativa

- che in data 11.06.2016 è scaduto il termine di trenta giorni dalla data di presentazione (12.05.2016) dell'istanza dell'informazione antimafia alla Prefettura di Milano senza che la stessa sia stata rilasciata;

- che il comma 2 dell'art. 92 del D.Lgv n. 159/2011 dispone, tra l'altro, che il Prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ed il successivo comma 3 che dispone, altresì, che decorso il termine di cui al comma 2 le pubbliche amministrazioni procedono, sotto condizione risolutiva, anche in assenza dell'informazione antimafia all'erogazione delle agevolazioni;

- che lo stesso comma 3 dell'art. 92 del D.Lgv n. 159/2011 dispone che i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

tutto quanto premesso, visto e richiamato, con il presente **Contratto di Programma** si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Disciplina applicabile al contratto di programma

La regolamentazione dei rapporti tra i contraenti del presente **Contratto di Programma**, nonché le modalità ed i criteri per il calcolo e la concessione delle agevolazioni, l'ammissibilità delle spese degli investimenti in attivi ma-

teriali, sono disciplinati dal D.D.G.n.1655/3 del 13.08.2013 ss.mm.e ii. con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive ha approvato l'avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni di cui ai Contratti di Programma Settoriale ai sensi dell'art.6 della Legge regionale 16 dicembre 2008, n.23 e successive modifiche ed integrazioni.

1.2 Efficacia e condizioni di validità del contratto di programma

Il **Soggetto Proponente** prende atto e conferma, che l'efficacia e la validità del presente **Contratto di Programma** e di tutti gli atti preordinati e conseguenti il decreto di Approvazione della proposta sono subordinati al ricevimento, da parte della **REGIONE**, della certificazione antimafia dei **Soggetti** stessi considerato che la stessa ha provveduto alla concessione delle agevolazioni anche in assenza dell'informazione antimafia decorso il termine di 30 giorni di cui al comma 2 ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del D.Lgv n. 159/2011, sotto condizione risolutiva;

1.3 Disposizioni legislative, premesse e allegati

Le premesse ed il D.D.G.n.1655/3 del 13.08.2013 e ss.mm.e ii. con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive ha approvato l'avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni di cui ai Contratti di Programma Settoriale ai sensi dell'art.6 della Legge regionale 16 dicembre 2008, n.23 e successive modifiche ed integrazioni, devono ritenersi interamente richiamati dal presente **Contratto di Programma** che il **Soggetto Proponente** dichiara di accettare specificatamente e integralmente .

ARTICOLO 2

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO TURISTICO

2.1 Programmi di investimento turistico

Il Soggetto Proponente si obbliga a realizzare, conformemente a quanto previsto dal Progetto definitivo e dal presente Contratto di Programma, il programma di investimento definito “ *Programma di investimenti per l’ammodernamento e la riqualificazione tecnologica del Villaggio Turistico Holiday Club, ubicato in Via Jannuzzo di Giardini Naxos*” per un importo totale pari a euro 26.797.358,68, al netto dell’IVA secondo la tabella di seguito riportata:

Tabella 1:

Tipologia spesa Spesa ammessa:

Opere Murarie	€ 13.457.338,39
Impianti	€ 5.290.536,46
Arredi e macchinari	€ 5.007.955,00
Attrezzature , software	€ 3.041.528,83
TOTALE	€ 26.797.358,68

2.1.1 Requisiti del programma di investimento

La **Beneficiaria** ha comprovato con idonei titoli, acquisiti agli atti della **REGIONE**, ai sensi di quanto previsto dall’AVVISO e dalla relativa normativa di riferimento:

- di essere costituito ed iscritto nel registro delle imprese e di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo sottoposto a procedure concorsuali né di amministrazione controllata;
- di avere la piena disponibilità degli immobili nell’ambito dei quali viene realizzato il programma di investimenti, corrispondenti ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, per un periodo non inferiore a quello previsto dalla normativa di riferimento;
- di non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così

come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

2.2 ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

2.2.1 Data di avvio del programma di investimento

La data di avvio del programma di investimento corrisponde alla data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. In ogni caso, la data di avvio del programma deve essere successiva alla data della comunicazione di ammissibilità alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo pena l'inammissibilità del programma d'investimento. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.

2.2.2 Data di ultimazione del programma di investimento

Per la data di ultimazione, intesa come data dell'ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile, la **Beneficiaria** si obbliga ad ultimare gli investimenti previsti dal Progetto definitivo entro e non oltre 32 mesi dalla data di registrazione del presente Accordo, salvo quanto previsto al successivo punto 6.3 dell'articolo 6.

La **Beneficiaria** si obbliga, altresì, a trasmettere alla **REGIONE**, entro i trenta giorni successivi all'ultimazione del proprio programma di investimento, una specifica perizia giurata predisposta da tecnico abilitato, attestante l'effettiva realizzazione dell'investimento, la data di ultimazione e la data di entrata a regime del programma di investimenti.

2.2.3. Date di entrata in funzione e a regime del programma di investi-

mento

Ai sensi della Circolare MAP n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, la data di entrata in funzione coincide, convenzionalmente, con la data di ultimazione di ciascun programma di investimento.

La data di entrata a regime, qualora non intervenuta prima, si intende convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, dodici mesi dopo la data di ultimazione di ciascun programma di investimento.

Per “esercizio a regime” si intende il primo esercizio sociale intero immediatamente successivo alla data di entrata a regime.

2.3 Entità dei mezzi finanziari apportati

La Beneficiaria si obbliga, pena la revoca del finanziamento concesso così come stabilito all’art.4 del provvedimento di concessione/approvazione, ai fini della copertura finanziaria del programma di investimento, ad apportare, così come deliberato nel corso dell’Assemblea dei soci del 23 novembre 2016, mezzi finanziari esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico rappresentati da finanziamenti a m/l o da risorse proprie per un importo non inferiore a quanto indicato nella seguente tabella.

FONTI DI COPERTURA	2017	2018	2019	2020	TOTALE
Contributo c/impianti	4.019.604,00	0	0	4.019.604,00	8.039.208,00
Conf. Soci aum.capit.	3.600.000,00	4.200.000,00	237.207,00	0	8.039.207,00
Finanziam. Soci	0	10.718.943,68		0	10.718.943,68
TOTALE	7.619.604,00	14.918.943,68	239.207,00	4.019.604,00	26.797.358,68

ARTICOLO 3

INCREMENTO OCCUPAZIONALE GENERATO DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

3.1 Incremento occupazionale

La **Beneficiaria** si obbliga a realizzare nell'esercizio a regime, in seguito all'ultimazione del programma di investimento, un incremento occupazionale complessivo non inferiore a n. 10,5 unità lavorative annue (U.L.A.), come di seguito riportato :

n.1 direttore

n.1 esperto web marketing

n.1 esperto social marketing

n.1 esperto marketing

n.1 responsabile accoglienze

n.1 primo maitre

n.1 capo cuoco

n.1 aiuto cuoco

n.1 cameriere in sala

n.1,5 addetto ricevimento.

È prevista la revoca totale delle agevolazioni concesse con il presente **Contratto di Programma** qualora si registri uno scostamento in diminuzione rispetto all'occupazione prevista dal programma di investimenti nell'esercizio a regime.

La **Beneficiaria** si obbliga al mantenimento dell'incremento occupazionale raggiunto per n. **3** esercizi solari successivi all'esercizio a regime nonché ad applicare ed osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, tutte le vigenti norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, nazionali, provinciali, aziendali e di categoria.

ARTICOLO 4

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI E IMPUTAZIONE FINANZIARIA

4.1 Ammontare delle agevolazioni complessive calcolato in via provvisoria

Sulla base degli esiti istruttori sul progetto definitivo presentato dalla **Beneficiaria**, e tenuto conto di quanto previsto dal Decreto **di concessione provvisoria** sono concesse in via provvisoria le seguenti agevolazioni:

Tabella 4a: Articolazione dell'ammontare delle agevolazioni concesse in via provvisoria per gli investimenti in attivi materiali :

Tipologia Investim.	Totale Investimento	Agevolazione	Totale Agevolazione
INVESTIMENTI	€26.797.358,00	€ 8.039.208,00	€ 8.039.208,00

A consuntivo non potranno essere concesse maggiori agevolazioni rispetto a quelle stabilite in sede di concessione provvisoria, come indicate nelle precedenti Tabelle 4a .

4.2 Divieto di cumulo delle agevolazioni

E' fatto esplicito divieto di cumulare le agevolazioni previste dal presente **Contratto di Programma** con altre disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche, che siano qualificabili come "aiuti di Stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato della Comunità Europea, così come modificato dal Trattato di Amsterdam. Tale divieto è circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili ai singoli beni e servizi oggetto del programma di investimenti di cui al presente **Contratto di Programma**.

4.3 Imputazione finanziaria delle agevolazioni

Le risorse finanziarie di cui all'art.1 del decreto di concessione provvisoria,

come previste al precedente punto 4.1, sono rese disponibili, di norma, secondo lo stato di avanzamento della spesa sostenuta (SAL) e su presentazione di idonea documentazione di cui al successivo art. 5. o sotto forma di anticipazione. Il raggiungimento della spesa minima prevista necessaria per l'erogazione della corrispondente prima quota di contributo a SAL è del 25%.

ARTICOLO 5

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

5.1 Modalità di erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili dalla **REGIONE**, di norma secondo lo stato di avanzamento di spesa presentato indicato al precedente punto 4.3.

Alla data di erogazione del primo stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria, pena la revoca dei benefici concessi, dovrà dimostrare di aver avviato, così come deliberato nel corso dell'Assemblea dei soci del 23 novembre 2016, le procedure di conferimento risorse finanziarie alla società interamente a cura dei soci per l'importo complessivo di € 18.758.150,68, mediante conferimento in conto futuro aumento capitale sociale per euro 8.039.207,00 e mediante apporto dei soci aggiuntivo fuori capitale di un finanziamento perdurante di € 10.718.943,00, secondo la tempistica e le modalità riportate nello schema di cui al punto 2.3 del presente accordo.

La prima quota, pari al 40% del contributo concesso, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria/assicurativa redatta secondo lo specifico schema predisposto dalla Regione .

La polizza fideiussoria, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore della **REGIONE**, per un importo pari alle somme

da erogare maggiorate delle clausole di rivalutazione, dovrà riportare gli estremi del presente **Contratto di Programma**, dovrà essere redatta utilizzando lo schema fornito dall'Amministrazione Regionale ed essere sottoscritta con firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i.

La Regione, accertata la vigenza della **Beneficiaria**, verifica la conformità della richiesta di erogazione della prima rata del contributo alle condizioni previste dalla normativa e dal presente **Contratto di Programma** e, previa disponibilità di vigente certificazione antimafia, DURC e di altra documentazione eventualmente prevista, dispone l'erogazione della prima rata del contributo a titolo di anticipazione in favore della **Beneficiaria**.

La seconda quota del contributo, nei limiti riconosciuti dalla Regione in sede di verifica della rendicontazione, può essere erogata anche a seguito di presentazione di stato di avanzamento fisico-finanziario, con rendicontazione completa di tutti i giustificativi contabili del progetto pari all'80% della spesa ammissibile.

La seconda quota, pari al 40% del contributo, in alternativa alla precedente ipotesi può essere erogata con le stesse modalità della prima erogazione (a fronte di fideiussione) dopo il raggiungimento di uno stato di avanzamento fisico-finanziario del progetto pari ad almeno il 40% della spesa ammissibile e la presentazione della relativa rendicontazione, completa di tutti i giustificativi contabili, accompagnata da una relazione della stessa riassuntiva delle voci di spesa sostenute. I beni relativi alla rendicontazione devono essere fisicamente individuabili e presenti presso la sede interessate dal programma di investimenti alla data della richiesta.

La fideiussione a suo tempo presentata in sede di erogazione a titolo di antici-

pazione della prima quota di contributo, sarà svincolata in base all'esito dell'approvazione della rendicontazione intermedia da parte dell'Amministrazione Regionale e verrà richiesta l'emissione di una nuova fideiussione a garanzia della seconda quota.

Il restante 20% viene erogata a saldo dopo l'approvazione della rendicontazione finale delle attività previste e contenute nel progetto approvato e degli eventuali accertamenti disposti dalla Regione.

La **REGIONE** erogherà tali quote in favore della **Beneficiaria**, senza alcuna maggiorazione a carico della finanza pubblica per interessi a qualsiasi titolo e/o natura derivanti, presso il conto corrente bancario indicato, quando risulterà verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa, e dal presente **Contratto di Programma**, per l'erogazione delle agevolazioni, e previa disponibilità di vigente certificazione antimafia.

5.1.2 Obblighi a carico del Soggetto Proponente

Sono a carico della **Beneficiaria** i seguenti obblighi che dovranno essere dichiarati in occasione di ciascuna richiesta di erogazione:

- di non aver ottenuto, dopo la presentazione della domanda di accesso, o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del programma oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche che siano qualificabili come "aiuti di Stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato della Comunità Europea, così come modificato dal Trattato di Amsterdam;
- di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di 5 anni dalla relativa data di ultimazione del pro-

gramma;

- di comunicare il numero di conto corrente dedicato al progetto con cui effettuare esclusivamente i pagamenti relativi all'investimento e su cui ricevere gli accrediti delle quote di contributo;

- di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della sicurezza del lavoro e della salubrità dell'ambiente;

- di osservare la "clausola sociale", di seguito riportata:

"è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità pro-

duttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario

non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Inoltre, sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”;

- di ultimare il programma di investimenti entro i termini previsti dal **Contratto di Programma**;
- di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma di investimenti nonché la data di entrata a regime degli impianti;
- di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- di adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- di non modificare, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento in una “divisione” (due cifre) della Classificazione ATECO 2007 diversa da quella indicata

nel **Contratto di Programma** (successivo punto 6.7);

- di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate degli interessi legali, a seguito di provvedimenti di revoca parziale da parte della **REGIONE**, oltre a rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, in caso di revoca totale;
- di inviare le dichiarazioni previste al successivo punto 7.2;

5.4.3 Accertamento finale sulla realizzazione dei programmi di investimento (controllo di I livello)

Le verifiche sulla completa realizzazione dei programmi di investimento previsto dal presente **Contratto di Programma** saranno effettuate da un'apposita Commissione di Controllo, nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive tra il personale della Regione Siciliana e costituita da tre componenti di cui due dirigenti e un funzionario direttivo .

La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di spesa e della relazione sullo stato d'avanzamento, provvede alla relativa verifica ed alla presentazione all'Amministrazione del verbale. La Commissione, acquisita l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, dovrà verificare, con accessi diretti presso l'unità locale della **Beneficiaria**, la realizzazione tecnica e contabile degli investimenti agevolati in conformità al Progetto definitivo e alle prescrizioni del presente **Contratto di Programma**, verificando tra l'altro:

- l'ammontare, per ciascun anno di investimento, delle spese sostenute e pagate a saldo in relazione agli interventi effettuati;
- per ciascun anno solare di imputazione, previa timbratura della do-

cumentazione, l'ammissibilità, congruità e pertinenza di cui al programma agevolato delle spese sostenute, distinte per capitoli di spesa, ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta;

- la funzionalità degli impianti realizzati, la produzione effettiva rispetto alla capacità produttiva e la possibilità del raggiungimento del regime;
- il proporzionale prescritto versamento dei mezzi finanziari da apportare;
- le eventuali riduzioni o scostamenti del programma di investimento agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale degli interventi.

ARTICOLO 6

MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

6.1 Variazione dell'ammontare degli investimenti

Variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti della **Beneficiaria** rispetto a quanto previsto dal presente **Contratto di Programma**, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario di cui al Progetto definitivo, non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica, come indicato al precedente punto 4.1.

6.2 Variazione della localizzazione dell'intervento agevolato

Nessuna variazione della localizzazione da quella originariamente prevista

dal presente **Contratto di Programma**, potrà essere autorizzata dall'**Amministrazione**.

6.3 Proroghe della data di ultimazione dei programmi di investimento

L'**Amministrazione**, su richiesta della **Beneficiaria** da trasmettersi sessanta giorni prima della data fissata per la conclusione dell'investimento, potrà concedere una sola proroga del termine di completamento degli investimenti.

6.4 Divieto di cessione del Contratto di Programma

Salvo i casi di subentro disciplinati dal successivo punto 6.5, il presente **Contratto di Programma**, e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti non potranno essere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, ceduti a terzi, pena la sua risoluzione.

6.5 Operazioni del Soggetto Proponente sul capitale e sui cespiti agevolati

Operazioni di carattere societario riguardanti la **Beneficiaria** comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali, trasferimenti di parti di attività produttive o di beni strumentali agevolati, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere formalizzate in conformità a quanto previsto dalla Circolare MAP n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

L'**Amministrazione** effettuerà le valutazioni istruttorie in merito alle sopracitate operazioni con riguardo all'affidabilità e capacità del soggetto subentrante nella conduzione del programma di investimento, alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, alla dimensione del nuovo soggetto ai fini del calcolo della misura di agevolazioni applicabile ed al mantenimento del livello occupazionale previsto, autorizzerà l'operazione ai fini del mantenimento della titolarità delle agevolazioni o respingerà l'istanza con gli effetti previsti

dal successivo articolo 8.

6.6 Variazioni

Le variazioni che comportino modifiche a ciascun piano progettuale dovranno essere autorizzate dall'**Amministrazione**.

Non costituiscono variazioni da assoggettare ad autorizzazione tutte quelle modifiche che attengono a:

- condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature;
- identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto definitivo;
- modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento;
- variazioni di costo in diminuzione delle singole macrovoci di spesa nel limite del 20% dell'importo previsto nel progetto definitivo.

6.7 Modifiche sostanziali

Non sono ammissibili modifiche sostanziali del progetto definitivo ammesso alle agevolazioni. Sono considerate modifiche sostanziali le variazioni intervenute nel corso di realizzazione del programma di investimento che determinino modifiche dell'indirizzo produttivo dell'impianto con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione (due cifre) della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2007" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario.

ARTICOLO 7

CONTROLLI, ISPEZIONI E MONITORAGGIO

7.1 Controlli e ispezioni

L'Amministrazione in ogni fase di esecuzione e di attuazione del programma di investimenti agevolato, può disporre controlli e ispezioni anche in relazione ad adempimenti connessi all'impiego dei fondi nei confronti della **Beneficiaria**, al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione delle agevolazioni, nonché la regolarità dei procedimenti, ivi compresi quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

7.2 Monitoraggio in itinere

La **Beneficiaria** dovrà rendicontare con cadenza bimestrale, anche in assenza di spese, alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni anno; fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Dipartimento Attività Produttive, dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, nonché dei funzionari autorizzati della Comunità Europea tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuta necessaria; individuare il Responsabile Tecnico (RT) per la raccolta e l'immissione nel sistema di monitoraggio CARONTE dei dati relativi all'avanzamento economico, fisico e procedurale che dovrà essere svolta in maniera continua e costante per tutto il periodo di attuazione dell'intervento;

7.3 Monitoraggio successivo allo stato finale dei programmi di investimento

Ai fini del monitoraggio dei programmi di investimento agevolati, la **Beneficiaria** a partire dall'esercizio successivo a quello di ultimazione degli investimenti, provvederà ad inviare all'Amministrazione entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino al terzo esercizio solare successivo all'esercizio a regime, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000,

n. 445, fornendo in particolare, informazioni circa il valore della produzione, la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso delle immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, il raggiungimento del livello occupazionale previsto a regime ed il conseguente mantenimento di tale livello occupazionale e/o eventuali scostamenti, indicando l'eventuale ricorso, e i periodi, alla Cassa integrazione guadagni e/o mobilità.

La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare la revoca delle agevolazioni.

ARTICOLO 8

REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

8.1 Termini di revoca delle agevolazioni

Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte, dalla **REGIONE**, anche su segnalazione delle Autorità giudiziarie, nei casi previsti dall'art. 9 della Circolare MAP n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni.

8.2 Casi di revoca totale delle agevolazioni

Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all'investimento per cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni e in tutti gli altri casi applicabili previsti dalla Circolare MAP n. 980902/2006 e successive modifiche ed integrazioni:

- per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse

da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata nel corso

delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che la **Be-**

neficiaria ne abbia dato precedente segnalazione;

- sia variata, senza l'autorizzazione della REGIONE, nel corso dell'attuazio-

ne del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto

a quella originariamente prevista;

- non siano rispettate le condizioni di ammissibilità definite dall'Avviso

Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso;

- non siano stati rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative

e pubblicitarie, con particolare riferimento al Regolamento (CE) N. 1828

dell'8/12/2006; in particolare i Soggetti Beneficiari dovranno realizzare

targhe, in materiale metallico leggero o plastica di dimensioni adeguate da

collocare sui beni oggetto di investimento, contenenti i riferimenti del pro-

gramma di investimenti e della fonte di finanziamento;

- non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codi-

ficazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi,

ferme restando le norme contabili nazionali e la vigenza del regime di con-

tabilità ordinaria;

- non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti

collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e

dell'ambiente;

- non sia stata osservata la "clausola sociale";

- siano apportati mezzi finanziari esenti da qualunque aiuto pubblico in mi-

sura inferiore a quella necessaria alla copertura degli investimenti previsti;

- sia registrato nell'esercizio a regime uno scostamento in diminuzione

dell'incremento occupazionale;

- non venga mantenuto l'obbligo del mantenimento dell'incremento occupazionale per n. 3 esercizi solari successivi all'esercizio a regime;
- non vengano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell'intervento;
- venga modificato, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2007" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
- qualora senza l'autorizzazione della REGIONE, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
- la **Beneficiaria** non trasmetta alla **REGIONE**, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate;
- la **Beneficiaria** non consenta, nei modi e nei termini previsti dal presente **Contratto di Programma**, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
- la **Beneficiaria** abbia gravemente violato specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- gli investimenti non vengano ultimati entro il termine previsto dal punto 2.2.2 del precedente articolo 2.

8.3 Provvedimento di revoca delle agevolazioni e risoluzione del Contratto di Programma

Il Provvedimento di revoca delle agevolazioni sarà emesso dalla **REGIONE** nei confronti della **Beneficiaria** per il cui investimento industriale si siano verificati i casi previsti dal precedente punto 8.2.

8.4 Casi di revoca parziale delle agevolazioni

Le agevolazioni sono revocate parzialmente alla **Beneficiaria** al verificarsi anche di una sola delle condizioni sottoelencate e in tutti gli altri casi applicabili previsti dalla Circolare MAP n. 980902/2006 e successive modifiche ed integrazioni:

a) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di 5 anni dalla data di ultimazione del programma;

b) qualora il programma non venga ultimato entro i previsti termini come eventualmente prorogati;

c) qualora per i singoli beni oggetto del programma di investimenti agevolato siano state assegnate altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme (inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma) disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, e il cumulo sia stato oggetto di specifica dichiarazione da parte della **Beneficiaria** precedente all'erogazione, a qualsiasi titolo, delle agevolazioni.

d) qualora la violazione della "clausola sociale" comporti la revoca parziale delle agevolazioni.

Nell'ipotesi sub **a)**, la revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, la **Beneficiaria** comunica tempestivamente alla **REGIONE** l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.

Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che la **Beneficiaria** ne abbia dato precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.

Nell'ipotesi sub **b)**, la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti non realizzati entro i termini previsti e sempre che i minori investimenti non determinino il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, tanto che, nel caso, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.

Nell'ipotesi sub **c)**, la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti oggetto di cumulo.

In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni eventualmente eroga-

te verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate.

8.5 Recupero delle agevolazioni erogate

Nei casi di revoca totale delle agevolazioni la **REGIONE** avvierà la procedura di recupero coattivo qualora la **Beneficiaria** nei confronti del quale sia stato emesso il provvedimento di revoca non provveda alla esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca parziale, le erogazioni relative all'investimento per cui si sia verificata anche una delle condizioni previste dal precedente art. 8.4 siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare; qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, la **REGIONE** avvierà la procedura di recupero coattivo nei confronti della **Beneficiaria** che non abbia provveduto alla esatta e completa restituzione nei termini concessi.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'erogazione incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

8.6 Privilegio della REGIONE sui cespiti agevolati

I crediti della **REGIONE** nascenti dal recupero delle agevolazioni erogate in forza del presente **Contratto di Programma**, e degli atti ad esso preordinati,

successivi e connessi, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 24, commi 32 e 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ARTICOLO 9

IMPOSTE E TASSE

Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, il presente **Contratto di Programma**, compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico della **Beneficiaria**.

ARTICOLO 10

FORO COMPETENTE

Ogni controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente **Contratto di Programma** è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Palermo, con esclusione tassativa di qualsiasi altro Foro facoltativo eventualmente concorrente. Tale competenza non potrà essere derogata nemmeno per ragioni di litispendenza e/o connessione di cause.

ARTICOLO 11

MODIFICHE E NORMA DI RINVIO

Qualsiasi modifica del presente **Contratto di Programma** non potrà avvenire ed essere comprovata che mediante atto scritto, sottoscritto dalle attuali parti contraenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente **Contratto di Programma** e dalle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, richiamate in premessa, si fa rinvio al Codice Civile.

Palermo, 21 dicembre 2016

F.to L'Assessore per le Attività Produttive

Maria Lo Bello

F.to Il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive

Alessandro Ferrara

F.to Russotti Finance S.p.A

Sebastiano Russotti

Ai sensi per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver preso visione e di approvare specificatamente tutte le clausole del **Con-**

tratto di Programma:

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 2 – PROGRAMMI DI INVESTIMENTO INDUSTRIALE

**ARTICOLO 3 – INCREMENTO OCCUPAZIONALE GENERATO
DAL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO**

**ARTICOLO 4 – AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI ED IMPUTAZIO-
NE FINANZIARIA**

ARTICOLO 5 – EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

**ARTICOLO 6 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL PRO-
GRAMMA DI INVESTIMENTI**

ARTICOLO 7 – CONTROLLI, ISPEZIONI E MONITORAGGIO

ARTICOLO 8 – REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 9 – IMPOSTE E TASSE

ARTICOLO 10 – FORO COMPETENTE

ARTICOLO 11 – MODIFICHE E NORMA DI RINVIO

Palermo, 21 dicembre 2016

F.to Russotti Finance S.p.A

Sebastiano Russotti
